

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENORELLO, MONCHIERO, VACCARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 23 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si propone di omogeneizzare le norme che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenendo conto delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 1/2014 e n. 35/2017), che hanno fortemente inciso sulle leggi previgenti, consegnando al Parlamento un corpo normativo di dubbia efficacia, formalmente applicabile ma poco coerente.

Occorre subito evidenziare che la visione politica che ispira questa proposta è il recupero della centralità del principio di rappresentanza che, a nostro parere, si appalesa di stringente attualità.

È pur vero che la Corte affida all'auto-noma valutazione del Parlamento il compito di bilanciare rappresentanza e stabi-

lità, ma non si può ignorare che ogni sforzo di favorire la stabilità delle maggioranze parlamentari attraverso la legge elettorale, incide necessariamente sul « peso » del voto espresso dal singolo elettore, incrementando quello dell'uno e diminuendo quello dell'altro.

Peraltro questo inevitabile *vulnus* al principio di uguaglianza non necessariamente si traduce in un recupero di stabilità tale da compensare la perdita rappresentatività. Un quarto di secolo di sterili tentativi di indurre il corpo elettorale a distribuirsi secondo un auspicato bipartitismo — poi sostituito da un meno ambizioso « bipolarismo » — sta lì a dimostrarlo.

Gli italiani, anche in politica, amano le differenziazioni e ogni sforzo di mutare questo atteggiamento si è rivelato contro-

produttore: ogni tornata elettorale ha visto costituirsi in Parlamento un numero di gruppi non inferiore a quello dei primi quarant'anni della Repubblica, periodo in cui vigeva un sistema elettorale rigidamente proporzionale.

Non solo, si è anche assistito a partiti che hanno partecipato al voto in coalizione e conquistato il premio di maggioranza ottenendo, quindi, un numero di seggi superiore a quello che sarebbe loro spettato con il riparto proporzionale per poi immediatamente passare all'opposizione.

Al di là di questi casi estremi, il premio alla coalizione produce comunque effetti distorsivi, poiché induce partiti e movimenti politici molto distanti fra loro a costituire artificiali aggregazioni che difficilmente potranno reggere alla prova della assunzione di responsabilità di governo.

E ancora, privilegiare il principio di rappresentanza potrebbe – a nostro avviso – favorire il recupero alla partecipazione al voto di molti cittadini che oggi non si riconoscono nella politica anche a causa delle radicalizzazioni indotte dal sistema maggioritario.

La proposta di legge cerca di tradurre questi principi in norme coerenti.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati si recuperano le parti dell'*Italicum* relative alla dimensione dei collegi e al voto di preferenza, innovazioni che riteniamo molto positive rispetto alla legge precedente.

Per quanto riguarda l'elezione del Senato si ritiene opportuno riproporre il sistema elettorale basato su collegi uninominali e ripartizione proporzionale dei seggi a livello regionale, con elezione dei candidati

che, all'interno di ogni partito, hanno ottenuto la percentuale di voti più elevata.

In particolare, nella presente proposta di legge:

a) viene previsto un sistema proporzionale senza premio di coalizione e con sbarramento al 4 per cento;

b) si prevedono circoscrizioni regionali suddivise in collegi di ridotte dimensioni;

c) il sistema proporzionale viene completato dalla opportuna previsione dell'istituto della sfiducia costruttiva, affinché la caduta di un Governo sia necessariamente accompagnata da una contestuale maggioranza di sostegno a un nuovo esecutivo;

d) vengono eliminati i capilista e le liste bloccate;

e) per la Camera, si introducono le preferenze (doppio voto con alternanza di genere) sulla base del consenso raccolto in collegi più piccoli rispetto alle circoscrizioni regionali;

f) per il Senato viene individuato come criterio per determinare gli eletti quello della graduazione dei migliori quozienti in collegi uninominali;

g) si prevedono la promozione e il sostegno alle elezioni primarie che i partiti vogliano svolgere per l'individuazione dei candidati, prevedendo che siano messe a disposizione di tali soggetti le liste elettorali e adeguati spazi pubblici, in modo da rendere possibile e trasparente tale fase di partecipazione democratica, anche a soggetti che non dispongono di adeguati mezzi organizzativi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 30 MARZO 1957, N. 361.

ART. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, ai sensi degli articoli 77 e 83 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « e il nominativo del candidato capolista » sono soppresse.

ART. 3.

1. Il quinto comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, devono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-*bis* sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei principi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.

2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.

3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo ».

ART. 6.

1. L'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 18-*bis*. — 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi di entrambe le Camere nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo parlamentare ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è al-

tresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere ».

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « , solo se capolista e » sono soppresse.

ART. 8.

1. Al numero 3) del primo comma dell'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: « dal numero di elettori prescritto, » sono inserite le seguenti: « unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-*bis*, ».

ART. 9.

1. L'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

3) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, otte-

nendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle operazioni di seguito indicate, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti. Sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sot-

trarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni di cui al presente numero, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 2). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista ».

ART. 10.

1. L'articolo 83-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis*. — 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni relative allo scrutinio di cui all'articolo 83, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste in base alle seguenti operazioni da compiere per ciascuna lista:

1) calcola per ciascun candidato in ogni collegio plurinominale l'indice conseguente al rapporto fra i voti di lista conseguiti nel collegio e i voti di preferenza;

2) ordina in senso decrescente gli indici conseguiti da tutti i candidati in tutta

la circoscrizione appartenenti alla medesima lista;

3) indica i candidati nell'ordine di cui al numero 2) del presente comma compresi nel numero dei seggi attribuiti ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4).

2. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

ART. 11.

1. L'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati indicati ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 1, numero 3), in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in senso decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in collegi plurinomiali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e invia a sua volta un'apposita

comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale competente, che procede ai sensi del comma 1.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

ART. 12.

1. L'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Il deputato eventualmente eletto in più circoscrizioni si considera eletto in quella in cui ha ottenuto un quoziente minore rispetto alle preferenze ottenute ».

CAPO II

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533.

ART. 13.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente

della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio di ciascuna regione, con l'eccezione del Molise e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale »;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali ».

ART. 14.

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, assicurando l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali ».

ART. 15.

1. Al titolo I del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 5-bis. — 1. Presso la Corte di cassazione è costituito un ufficio elettorale nazionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno lo presiede, nonché di

quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

ART. 5-ter. — 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio di cui al comma 1 si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno lo presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

ART. 16.

1. L'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale.

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

3. Per ogni candidato devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

4. Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti e da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui al presente comma è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio.

7. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al momento della convocazione dei comizi o che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione dei gruppi di candidati. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un

notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi, nonché dalla dichiarazione prevista dall'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

9. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

10. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

11. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è preceduta di norma dallo svolgimento di elezioni di tipo primario che ciascun partito o gruppo politico propone e organizza in piena autonomia, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 17.

1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al comma 5 del presente articolo possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

ART. 18.

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di gruppo di cui al comma 5 dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di vo-

tazione e sui manifesti secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) comunica ai delegati le decisioni definitivamente adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture-uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati e i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati e con i relativi contrassegni e numero d'ordine nonché all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al numero 2) del comma 1.

3. Le schede sono di carta consistente, di identici tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1) del comma 1. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali regionali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese ».

ART. 19.

1. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul

contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto ».

ART. 20.

1. Al titolo IV del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo modificato dal presente capo, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 14-*bis*. — 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) trasmette immediatamente copia dei verbali di cui alla lettera *b)* all'ufficio elettorale regionale e all'Ufficio elettorale nazionale, affinché quest'ultimo proceda a determinare le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ».

ART. 21.

1. L'articolo 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione e della verifica dell'Ufficio elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *c)*, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra

individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti a ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo o alle prefetture-uffici territoriali del Governo della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale è redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è inviato senza ritardo alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella

cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni ».

ART. 22.

1. Gli articoli 17-*bis* e 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati.

ART. 23.

1. L'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. I posti di senatore che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti all'elezione sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale ».

ART. 24.

1. La tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 24)

<< ALLEGATO 2
Tabella A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I Parte II Parte III Parte IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali: iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da disegni, cartelli, o liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione, i contrassegni delle liste collegiate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.
Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste: in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.
Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito >>

06G0107

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0049910